

COMUNE DI TAIBON AGORDINO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA)

01. IL COMUNE DI TAIBON AGORDINO, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

(SEGNI DISTINTIVI)

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI CONCESSI CON D.P.R. 04.10.1986 .

ART. 03

(FINALITA' E COMPITI)

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E VALORIZZA TUTTE LE REALTA' ASSOCIATIVE CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELLA VITA COMUNITARIA.

02. CURA, IN PARTICOLARE, IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AL FINE CONSENTIRE L'INSEDIAMENTO DI ULTERIORI RESIDENTI, LIMITANDO, PER QUANTO POSSIBILE, IL PROLIFERARE DELLE SECONDE CASE ED ALTRE FORME SPECULATIVE SUGLI IMMOBILI. DISPONE, QUINDI, CHE LE RISORSE DISPONIBILI, SIANO INNANZITUTTO UTILIZZATE DAI RESIDENTE DEL COMUNE.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 04

(SEDE COMUNALE)

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI TAIBON AGORDINO.

02. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

ART. 05

(FRAZIONI COMUNALI)

01. LE FRAZIONI ESISTENTI NEL COMUNE DI TAIBON AGORDINO SONO LE SEGUENTI: LISTOLADE, RONCH DE BOS, SAN CIPRIANO, TAIBON, PEDEN, COI DI PEDEN, VILLANOVA, FORNO VAL, SOCCOL, COSTE, CAMPEDEL, SERACH, COL DE CARRERA, BRUGNACH, COL DI PRA'.

TITOLO 03
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 06

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI)

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

- A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI
 - B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;
 - C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE, E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.
- 02 PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 07

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA E A 03 SEDUTE STRAORDINARIE CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI, ANCHE MISTI, FORMATI DI ALMENO 03 COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO.

02. CIASCUN GRUPPO PUO' ANCHE ESSERE FORMATO DA 01 O 02 CONSIGLIERI SE UNICI ELETTI IN LISTE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CONSULTATI ELETTORALE.

03. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 09

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IRREVOCABILI E DI EFFETTO IMMEDIATO PER GRAVI MOTIVI DALLO STESSO CONSIGLIERE CHE LE PRESENTA. IN TAL CASO IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA PER LA PRESA D'ATTO.

03. IN CASO DIVERSO, LE DIMISSIONI VENGONO DISCUSSE NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE E PRODUCONO EFFETTO, SE ACCETTATE, AL TERMINE DELLA SEDUTA; SE VENGONO SOSPESSE, IL CONSIGLIERE PUO' CONFERMARE LE DIMISSIONI PRESENTATE, CON EFFETTO DAL MOMENTO DELL PRESA D'ATTO CHE AVRA' LUOGO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELL'INTERVENUTA CONFERMA, SEDUTA CHE DE AVVENIRE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SUDETTA CONFERMA.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

(LAVORI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI. DETTE CONVOCAZIONI SONO LE SOLE RITENUTE ORDINARIE.

02. IL CONSIGLIO DEVE, INOLTRE, ESSERE RIUNITO ENTRO 60 GIORNI QUANDO VENGA ESERCITATO UN DIRITTO DI INIZIATIVA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' STABILIRE LE MODALITA' DI ESAME DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO ENTRO 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI MA, QUANDO LA RICHIESTA CONTIENE SOLAMENTE PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, L'OBBLIGO DEL SINDACO DI CUI AL PUNTO 07 DELL'ARTT. 31 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 NON SI ATTIVA, SALVO IL CASO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA, STRAORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE STRAORDINARIA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 A' RIDOTTO A 03 GIORNI LIBERI.

04. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA, IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 A' RIDOTTO A 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

05. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE;

- B) MEDIANTE TELEGRAMMA O RACCOMANDATA;
- C) MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO A MANI DELL'INTERESSATO, CHE SOTTOSCRIVE PER RICEVUTA;
- D) MEDIANTE MODALITA' EQUIPOLLENTI, PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. IL SINDACO PUO' INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO CONTENUTO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE GIA' NOTIFICATO AI CONSIGLIERI. IN QUESTO CASO E' NECESSARIO CHE, PER AVERE VALIDITA', L'INTEGRAZIONE VENGA NOTIFICATA A CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

07. PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA' PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE SI RICHAMA QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 127 DEL REGIO DECRETO 04 FEBBRAIO 1915 N. 148 .

ART. 12

(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 13

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE, DEGLI ATTI E DURATA DEGLI INTERVENTI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTE SEGRETA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

04. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE DELL'ENTE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 14

(VOTO PALESE E SEGRETO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, AD ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE, IN BASE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE, L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE O MORALI DEL CONSIGLIERE.

02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI LE PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE ED INDIVIDUERA' LE DELIBERAZIONI I CUI RISULTA PREMINENTE L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE O MORALI DEL CONSIGLIERE.

ART. 15

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 16

(MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE, E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ASTENUTI.

ART. 17

(ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE)

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

02. PARIMENTI A' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDE NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

04. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI NON SI TIENE CONTO DEGLI ASTENUTI.

05. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 18

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE TALE IL CONSIGLIERE INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA CIFRA ELETTORALE MAGGIORE.

ART. 19

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', ALTRESI', ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTE A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LA RICHIESTA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, LASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI NEI QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 20

(COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO, LA QUALE PROVVEDE, ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E

PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO, QUANDO NE VERIFICHI LA NECESSITA'.

02. LA COMMISSIONE POTRA' PROVVEDERE, ALTRESI', A PREDISPORRE I PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, QUELLI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 E DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , SU PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

03. IN MATERIA DI REGOLAMENTI ANCHE LA COMMISSIONE HA POTERI DI INIZIATIVA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

(RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE)

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDA CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, ANCHE COMUNALI, AZIENDE, ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 22

(REGOLAMENTI COMUNALI)

01. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO APPROVATI SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. I REGOLAMENTI RESTERANNO PUBBLICATI, DOPO LA LORO ADOZIONE, PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E DIVENTERANNO ESECUTIVI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 23

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI. POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA ANCHE CITTADINI NON CONSIGLIERI, NON CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI, NEL NUMERO MASSIMO DI 01.

ART. 24

(ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO) -

01. GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE SONO ELETTI CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DEGLI ASSESSORI ESTERNI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENTO E SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. IN NESSUN CASO ESSI VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 25 .

(INCOMPATIBILITA')

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI

AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 26

(DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPREDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO 05 GIORNI LIBERI.

ART. 27

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

04. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI 07 .

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA

ART. 28

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO

COMMA 02 .

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DAL SINDACO, FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO PER LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

05. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPÌ A N. 03 SEDUTE DI GIUNTA CONSECUTIVE VIENE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 29

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 02 LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DA SEGRETARIO.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI VENGONO DISCUSSE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO APPOSITAMENTE CONVOCATO DAL SINDACO ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, E PRODUCONO EFFETTO, SE ACCETTATE DAL CONSIGLIO, AL TERMINE DELLA SEDUTA; SE VENGONO SOSPESSE, SINDACO O GLI ASSESSORI POSSONO CONFERMARE LE DIMISSIONI PRESENTATE, EFFETTO DAL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO CHE AVRA' LUOGO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA. ALLA PRESENTAZIONE DELL'INTERVENUTA CONFERMA, SEDUTA CHE DEVE AVVENIRE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA

SUDDETTA CONFERMA.

05. IN CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI SI APPLICANO I COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 09 DELLO STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 30

(INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ATTUA I PROGRAMMI E I PIANI

DELIBERATI DAL MEDESIMO, NEL RISPETTO DEI BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE O REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCONO ALLA RESPONSABILITA' DEL SINDACO E A QUELLA GESTIONALE DEL SEGRETARIO.

03. PER QUANTO CONCERNE GLI APPALTI LA COMPETENZA DELLA GIUNTA SI ATTIVA OGNI QUALVOLTA L' APPALTO SI RIFERISCE AD UN' OPERA O AD UN SERVIZIO PREVENTIVAMENTE PREVISTI IN UN ATTO FONDAMENTALE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IN PARTICOLARE, PER I SERVIZI, COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SCELTA DI GESTIRLI, ANZICHE' CON MEZZI PROPRI, AFFIDANDOLI ALL' ESTERNO, MENTRE COMPETE ALLA GIUNTA COMUNALE LA REALIZZAZIONE DI TALE SCELTA, E CIOE' L' APPALTO.

04. PER QUANTO CONCERNE, IN PARTICOLARE, GLI APPALTI CHE SI RIFERISCONO AD OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PERCHE' SI ATTIVI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE E' SUFFICIENTE CHE NEL BILANCIO DI PREVISIONE SIA PREVISTO L' APPOSITO CAPITOLO CON LO STANZIAMENTO NECESSARIO.

05. LA GIUNTA COMUNALE E', INOLTRE, COMPETENTE ALL' IMPEGNO ED ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE CONCERNENTI IL NORMALE ED ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, DEI MACCHINARI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE COMUNALI.

06. ALLA GIUNTA COMUNALE VENGONO, IN PARTICOLARE, ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

A) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE DEL CONTO CONSUNTIVO;

C) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE L' ENTE NON INTENDA ATTRIBUIRE SINDACO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

E) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

F) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO

AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

G) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO DI QUALSIASI NATURA, COME ATTORE O CONVENUTO;

H) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE;

I) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DAL PROVINCIA, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

ART. 31

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO, IL QUALE PRESIEDE LE RIUNIONI.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA IL VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI E DELLE SCHEDE BIANCHE E NULLE.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN ASSESSORE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 32

(FUNZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. SVOLGE, IN PARTICOLARE, I SEGUENTI COMPITI:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

D) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI;

E) STIPULA AI CONTRATTI DEL COMUNE;

F) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

G) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI;

H) SOVRAINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE, OLTRE A QUELLE CONTINGIBILI E URGENTI PREVISTE DALLE LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

- L) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- M) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- N) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;
- O) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA;
- P) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO.
- Q) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI;

ART. 33

(SOSTITUTO DEL SINDACO)

- 01. IL SINDACO DESIGNA FRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO, CON FUNZIONI SOSTITUTO, NEL CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO A DI ASSENZA DEL VICESINDACO, IL SINDACO A' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.
- 03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 34

(INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI)

- 01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, NONCHE' DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.
- 02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE GLI ATTI DI SUA COMPETENZA.
- 03. LA DELEGA NON COMPRENDE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

- 01. IL SINDACO E I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI.
- 02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.
- 03. L'ASTENUTO NON A' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.
- 04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE E' OBBLIGATO AD ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA

VOTAZIONE. IN TAL CASO E' SOSTITUITO DA UN CONSIGLIERE SCELTO DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA UN ASSESSORE SCELTO DALLA GIUNTA COMUNALE.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 36

(ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE)

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRNE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE CONTEMPERANDO L'ESIGENZA DI NON TURBARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO BUROCRATICO COMUNALE.

ART. 37

(VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI DISPONIBILITA', DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ATTUATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE E SANITARIO, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

05. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

ART. 38

(CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE)

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE VIENE RICHiesta DA ALMENO 1/3 DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE. DAL REGOLAMENTO.

03. LA CONSULTAZIONE RIGUARDA O L'INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE OPPURE GLI ABITANTI DI UN QUARTIERE, OPPURE SINGOLE CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI.

04. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO. IL COMUNE ASSICURA UNA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA E LA CONDUZIONE DEMOCRATICA DELL'ASSEMBLEA.

05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER GLI ATTI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI, CON ADEGUATA PUBBLICITA', ALLA CITTADINANZA INTERESSATA.

ART. 39

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:
- TRIBUTI E TARIFFE;
- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER UN PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM, NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHIESTO DAL ALMENO 1/3 DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE.

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

07. ENTRO 30 GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E, COMUNICATO DAL SINDACO A CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

08. LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 40

(PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI, ANCHE SU BASI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI BASE DI RILEVANZA SOCIALE, PERMANENTI O TEMPORANEI, NEI SETTORI DELLA SCUOLA, DELLA SANITA', DELL'ASSISTENZA E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO.

02. TALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COLLABORANO, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA DEFINITA DAL REGOLAMENTO E CON STRUMENTI RESI DISPONIBILI DAL COMUNE, CON GLI ORGANI COMUNALI. ESSI POSSONO FORMULARE PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE PUO' CONSULTARE TALI ORGANISMI SUI PROVVEDIMENTI DI

PROPRIO INTERESSE, REDIGENDO VERBALE DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI E PUO' LORO AFFIDARE LA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NON IN MODO ISTITUZIONALIZZATO MA IN REGIME CONVENZIONALE.

04. LA ELEZIONE ALLE CARICHE AVVIENE CON METODO DEMOCRATICAMENTE GARANTITO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 41

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA' INFORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E NE PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI.

02. ENTRO 60 GIORNI IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE, ESPLICITANDO, IN OGNI CASO, I MOTIVI DEGLI EVENTUALI DINIEGHI.

03. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE SULL'ESITO DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONI AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI COMUNICAZIONI MA SOLO NEL CASO SI TRATTI DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AVANZATE CITTADINI ASSOCIATI.

ART. 42

(DIFENSORE CIVICO)

01. AI FINI DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA', L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E UN CORRETTO RAPPORTO CON I CITTADINI, NONCHE' PER LA

TUTELA DI INTERESSI PROTETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED E' RIELEGGIBILE PER UN ULTERIORE MANDATO.

03. E' COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO ESAMINARE SU ISTANZA DEI CITTADINI INTERESSATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, SITUAZIONI DI ABUSO, DISFUNZIONE, CARENZA E RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E PROPORRE AL SINDACO E AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI I PROVVEDIMENTI ATTI A PREVENIRE O RIMUOVERE SITUAZIONI DI DANNO A CARICO DEI CITTADINI STESSI.

04. E' DOVERE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI ORGANI FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO MOTIVATE RISPOSTE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

05. SONO REQUISITI PER LA CARICA: ESSERE CITTADINO ELETTORE NEL COMUNE AVERE TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, ADEGUATA ESPERIENZA, AMMINISTRATIVA E NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' STABILITE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO PUO' REVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI E RIPETUTE INADEMPIENZE O PER ACCERTATA INEFFICIENZA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER LA ELEZIONE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 43

(UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO, LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO, EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI 01 , 02 , 03 E 04 SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA STABILITI.

07. QUALORA RICORRANO SPECIALI MOTIVI, LA GIUNTA COMUNALE PUO' AUTORIZZARE GLI IMPIEGATI DEL COMUNE A PRESTARE OPERA RETRIBUITA, ESCLUSIVAMENTE FUORI IL NORMALE ORARIO DI LAVORO, PRESSO ALTRI COMUNI COMUNITA' MONTANE, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AZIENDE SPECIALI O ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI.

ART. 44

(ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 45

(ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL POTERE DI COMPIERE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, A LUI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI SUPERIORI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO ATTUANDONE LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

E) E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI SETTORI, SERVIZI E UFFICI CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI;

F) ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA NEGOZIALE CHE A CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI O NECESSITATI CHE IN VIA ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO:

01. ORDINAZIONE DI BENI E DI SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;

02. FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI;

03. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

04. PRESIDENZA DELLA COMMISSIONI DEI CONCORSI PER LE ASSUNZIONI DELLE COMMISSIONI PER LE GARA D'APPALTO;

05. SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;

06. ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE SVINCOLO DELLE CAUZIONI;

G) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO.

H) ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA PARERI E FORMULA CONSULENZE PROPOSITIVE AGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, IN ORDINE ALLE AREE DI INTERVENTO ED ALLE ATTIVITA' DA PROMUOVERE CON CRITERI DI PRIORITA'

L) FORMULA E SOTTOSCRIVE IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE;

L) ESERCITA FUNZIONE DI INIZIATIVA, COORDINAMENTO, DIRETTIVE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;

M) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

N) AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE;

O) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AI SETTORI, AI SERVIZI E AGLI UFFICI, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI.

P) AUTORIZZA I CONGEDI E I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

Q) PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;

R) SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 46

(FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 47

(NOMINA,SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI

AZIENDE E ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA PROPOSTA DALLA GIUNTA, FACENDO PRECEDERE LA NOMINA DEL PRESIDENTE.

02. I CANDIDATI DEBBO NO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM.

03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA, PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.

04. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELLE AZIENDE O DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, OVVERO ALCUNI O UNO DI ESSI, SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA, OVVERO SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 2/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA

06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA COMPORTA LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 48

(ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI)

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 03 O 05 MEMBRI.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI, E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PUO' NOMINARE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA UNA PERSONA ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE.

06. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.

07. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 49

(PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI)

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL 20% , LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO

SINDACALE SIANO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 50

(PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE)

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PARTECIPA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE STESSE.

ART. 51

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UN CONSIGLIERE DA ESSO DELEGATO.

ART. 52

(RAPPRESENTANTI COMUNALI NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI A UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

TITOLO 07

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 53

(CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE)

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE E' SVOLTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

ART. 54

(REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DEL COMUNE.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PROVVEDONO A FORNIRE

INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

04. IL REVISORE DEI CONTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

05. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' ALTRI ORGANISMI.

06. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, SE RICHIESTO DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 55

(MOTIVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE SPECIFICA ANCHE LE RELAZIONI, RILIEVI E LE PROPOSTE DEI REVISORI DEI CONTI E, CONSEGUENTEMENTE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE

ART. 56

(REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI)

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI AL PRESENTE STATUTO RESTANO IN VIGORE PER LE PARTI IN CUI NON SONO SONO INCOMPATIBILI CON ESSO FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.